

speciale di cui sopra.



Mentre, in base alle disposizioni suddette, il rischio inerente all'investimento può ritenersi neutralizzato dall'intervento della garanzia statale, ed il contributo sugli interessi rende il prestito economicamente accessibile per l'azienda industriale, rimane aperto il problema della provvista dei mezzi finanziari al riguardo occorrenti, non potendo le Banche, per ragioni tecniche, far fronte alla richiesta di prestiti con i mezzi ordinari quali sono i depositi fiduciari a vista. Per tali ragioni, la Banca Nazionale del Lavoro, autorizzata ad effettuare le operazioni in questione, si è rivolta all'Istituto, per conoscere se l'Istituto stesso sia disposto a concedere le due sovvenzioni di cui sopra è cenno.

Entrambe le operazioni dovrebbero concretarsi mediante il sconto, da parte dell'Istituto, delle cambiali emesse dalle aziende finanziate all'ordine della Banca, in relazione al D.L.B. in esame. La girata, che la Banca effettuerebbe a favore dell'Istituto, trasferirebbe, ai sensi dell'art. 18 della legge cambiaria, tutti i diritti inerenti alla cambiale e quindi non solo lo speciale privilegio previsto dal suddetto D.L.B. ma anche la garanzia statale, la cui sussidiarietà non infirma la sua piena efficacia ma importa solamente una dilazione nel tempo della sua entrata in funzione, intendendo lo